

LE AGENZIE DI COLLOCAMENTO NELLO STATO DI NUOVA YORK

e la legge che ne regola l'esercizio

Il Governo dello Stato di Nuova York, allo scopo di reprimere i gravi abusi che si commettevano dalle agenzie di collocamento a danno di coloro che ricorrevano ad esse per ottenere occupazione, approvò il 27 aprile 1904 una legge per regolarne l'esercizio. Questa legge entrò in vigore il 1° maggio 1904 e ne fu affidata l'applicazione ad un funzionario denominato Commissario delle licenze (*Commissioner of Licenses*).

Prima del 1904, tanto le agenzie di collocamento, quanto la concessione delle licenze di qualsiasi specie erano disciplinate da norme generali, le quali non consentivano all'autorità un efficace controllo sulle operazioni delle agenzie. Di questa deficienza della legge si giovarono gli uffici di collocamento ed i loro agenti, per commettere abusi d'ogni specie nelle operazioni che compievano.

La maggior parte delle persone a cui danno le frodi erano fatte, erano immigranti di ogni nazionalità, i quali, per la inesperienza degli usi locali e la ignoranza della lingua del paese, si affidavano facilmente a quegli agenti poco scrupolosi con la speranza di ottenere impiego od assistenza.

Una relazione dell'Ispettore di questo Commissariato, cav. Adolfo Rossi, sulla tutela degli italiani negli Stati Uniti, pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione* n. 16, del 1904, contiene particolareggiate informazioni circa il modo con cui i braccianti italiani venivano arruolati per lavori a Nuova York — sotto l'impero della precedente legge — da capi squadra, sub-contrattori, *bosses*, banchieri, ecc., ed in generale intorno alla disonesta speculazione, organizzata a danno dei nostri lavoratori.

Il Commissario per le licenze, nella relazione presentata lo scorso settembre al sindaco (*Mayor*) della città di Nuova York intorno ai risultati dell'applicazione della nuova legge durante i sedici mesi dalla data della sua entrata in vigore, riferisce quanto segue (1):

L'applicazione della nuova legge per quanto riguarda gli agenti di collocamento denominati *Padrones* (specie di sub-contrattori), che forniscono esclusivamente mano d'opera italiana alle imprese e ai privati intraprenditori di lavori, fu in certo qual modo difficile. Questi *Padrones* sono quasi sempre della nazionalità stessa degli immigranti che ad essi si rivolgono per avere impiego.

La maggior parte di tali agenti non esigendo effettivamente delle senerie dalle persone alle quali procuravano lavoro o impiego, ritenevano di non essere soggetti alle disposizioni della nuova legge. Il compenso accordato loro dall'appaltatore consiste infatti nel *Commisary privilege*, privilegio di provvedere l'alloggio e il vitto agli operai arruolati.

Ma la legge provvede anche a questa classe di persone; difatti essa designa col nome di agente colui che riceve un compenso od una *concessione (privilege)* per procurare impiego o lavoro. Ma sotto la parola *privilege* si intendono compresi i compensi di qualsiasi natura che quegli agenti traggono dai loro affari; cosicchè fu possibile al Commissario per le licenze di denunciare all'autorità giudiziaria tutti quelli che violavano le disposizioni della legge, soprattutto compiendo operazioni senza essere muniti di licenza.

Nessuna classe di persone nella città di Nuova York, scrive il Commissario delle licenze, fu tanto sfruttata da questi agenti quanto gli Italiani vincolati da contratto di lavoro; e neppure la più severa applicazione della legge potrà impedire che si commettano abusi a loro danno.

Gli operai italiani ordinariamente arruolati sono, come si è detto, gli immigranti nuovi arrivati, che, ignari delle arti dei *padrones*, ri-

(1) Report of the Commissioner of Licenses. Covering the work of his office for the period from May, 1904, to September, 1905, inclusive. Submitted to the hon. George B. Mc Clellan, Mayor, New York, 1905.

mangono soggetti al loro arbitrio. Essi sono trasportati per mezzo di carri eccessivamente stivati sul luogo del lavoro; quivi vivono ammassati entro baracche; sono nutriti coi cibi più grossolani e di minor prezzo, e attribuiscono, spesso, queste loro sofferenze, non già agli agenti che li hanno arruolati, ma alle abitudini del paese che li ospita.

L'agente di collocamento preleva dal salario dell'operaio ciò che gli aggrada, e questi sovente sopporta qualsiasi maltrattamento senza lamentarsi, e anzi, avendo una fiducia illimitata nel *padrone*, sol perchè esso è suo compatriota e parla la stessa sua lingua. Di nessuna altra persona egli si fida ed è questa mal riposta fiducia che arricchisce il *padrone* e lega ad esso gli immigranti per un tempo più o meno lungo.

Una severa vigilanza da parte delle autorità così sui *padrones* come sulle loro operazioni potrà diminuire in parte i soprusi che si commettono a danno dei braccianti arruolati, ma non sarà sufficiente, secondo il parere espresso dallo stesso Commissario per le licenze, ad impedirli interamente. Molto di più si potrebbe ottenere se si trovasse un mezzo di incoraggiare le vittime del *padrone system* a rendere noto di volta in volta al pubblico o alle autorità le angherie subite.

Ad ogni modo, come risulta anche da un'inchiesta eseguita in questi ultimi tempi dall'ispettore dell'Ufficio delle licenze, sotto l'impero della nuova legge non si verificano più molti degli abusi che si commettevano dalle agenzie di collocamento ad *Ellis Island* e al *Barge Office* prima che l'emigrante entrasse in Nuova York, appunto allorchè esso era più facile preda degli agenti poco scrupolosi. Attualmente è vietato agli agenti di avvicinare gli immigranti fino a che essi non siano stati affidati ai loro amici.

Varie associazioni pel patronato degli immigranti sono ora stabilite in prossimità del *Barge Office*, dove sbarcano gli immigranti, allo scopo di assisterli. Queste Società funzionano come se fossero agenzie di collocamento; ma, non esigendo alcuna senseria, non sono soggette alla vigilanza prescritta dalla legge sulle agenzie di collocamento.

Per gl'immigranti italiani il patronato si svolge per mezzo di tre Società e cioè: la *Società per la protezione degli immigranti italiani*

(The Society for Italian Immigrants), l'*Istituto italiano di beneficenza* e la *Società di San Raffaele*. Queste Società pure essendo distinte l'una dall'altra ed attuando forme di assistenza diverse, sono tuttavia coordinate ad un medesimo scopo e si integrano e completano fra loro. La *Società per la protezione degli immigranti italiani* esercita il suo ufficio di assistenza nel luogo di sbarco, fornisce informazioni e, per quanto in limiti ristretti, provvede pure al collocamento degli immigranti italiani e al loro trasporto da Ellis Island alla città o alle stazioni ferroviarie. L'*Istituto italiano di beneficenza* provvede per parte sua all'alloggio degli emigranti nelle case di sua proprietà, all'accompagnamento di quelli diretti nell'interno, alle stazioni ferroviarie; alla ricerca dei loro parenti od amici e al loro collocamento al lavoro d'accordo con la Società per gli immigranti italiani sopra accennata. La *Società di San Raffaele* si occupa dell'assistenza agli emigranti che arrivano in Ellis Island, specialmente vecchi, donne e fanciulli. Tiene un ricovero gratuito per l'asilo temporaneo di donne e bambini, sino a che essi abbiano trovato i loro parenti od una occupazione.

Fra le Società di patronato che si occupano dell'assistenza degli immigranti di altri paesi sono da annoverarsi la *Hungarian Relief Society*, *Mission of Our Lady of the Rosary*, *Methodist Episcopal Church Home*, *Lutherisches Pilger Haus*, *German Immigrant Home*, *Scandinavian Immigrant Home*, *Svenska Lutheran Immigrant Home*, *Home for Polish Immigrants* e il *Free Labor Bureau*, mantenuto a spese della Società irlandese e di quella tedesca. Questi patronati offrono un'utile tutela agli immigranti e l'opera loro è secondata dall'Ufficio delle licenze, creato dalla nuova legge.

Alle agenzie di collocamento che avevano nel passato i loro *runners* (agenti incaricati di guidare gli immigranti alle agenzie) al *Barge Office* fu vietato severamente non solo l'accesso in quel luogo, ma pur anche nelle vicinanze, affinché sia tolta ogni possibilità di abusare dell'ignoranza dei nuovi arrivati. Sicchè presentemente si valgono delle agenzie di collocamento solo quegli immigranti che vi sono condotti dai loro amici o conoscenti.

Il Commissario per le licenze conclude la sua relazione osservando

che la nuova legge fu oltremodo salutare e che attualmente il timore da parte degli agenti autorizzati di essere colti in contravvenzione basta a farli agire correttamente.

In complesso, per la severità con cui la nuova legge fu applicata, le cose sono notevolmente migliorate; gli impieghi immorali dei nuovi arrivati, in ispecie di giovani donne, favoriti da certe specie di agenzie sono stati resi assai più difficili; le estorsioni e ricatti, frequenti nel passato, avvengono assai di rado; la frode che era uno dei mezzi abituali di cui si valeva la maggior parte delle agenzie è stata resa più difficile.

Riproduciamo qui appresso il testo della legge che regola attualmente le agenzie di collocamento dello Stato di Nuova York.

Legge dello Stato di Nuova York in data 27 aprile 1904, che regola l'esercizio delle agenzie di collocamento (*An Act to regulate the keeping of employment agencies in cities of the first and second class where fees are charged for procuring employment or situations*).

Art. 1. — DEFINIZIONI. — La parola *persona*, usata nella presente legge, significa e comprende ogni individuo, compagnia, associazione o corporazione e i loro agenti; l'espressione *agenzia di collocamento* significa e comprende ogni genere di uffici di informazioni, uffici di collocamento, o altre agenzie od uffici che hanno per iscopo di procurare lavoro o impiego alle persone che si rivolgono ad essi, addebitando loro o ricevendone direttamente o indirettamente un compenso o concessione (*privilege*) per procurare o assistere nella ricerca di un impiego, lavoro, o collocamento di qualsiasi specie, o per procurare, o provvedere assistenza a qualsiasi persona, sia che la detta ricompensa sia riscossa dalla persona che procura l'impiego, sia da quella che presta ad altri assistenza, fatta eccezione per quelle agenzie che si occupano esclusivamente di procurare impiego agli insegnanti.

La parola *ricompensa*, usata nella presente legge, significa denaro o impegno scritto di pagare in denaro.

Art. 2. — LICENZA. — Nessuno potrà aprire, tenere o gerire agenzie di collocamento nelle città di prima e seconda classe senza che abbia ottenuto a tal uopo una licenza dal Magistrato (*Mayor*) della città nella quale intende gerire l'agenzia.

Chiunque aprirà o gerirà un'agenzia di collocamento senza prima procu-

rarsi la detta licenza, sarà punibile con un' ammenda non superiore a 250 dollari o, in mancanza del pagamento dell'ammenda, col carcere non superiore a trenta giorni. La licenza sarà concessa previo versamento al Magistrato di una tassa annuale di 25 dollari per le agenzie di collocamento poste nelle città di prima e seconda classe.

Ciascuna licenza conterrà il nome della persona autorizzata, l'indicazione della città, della via e del numero della casa nella quale la persona è autorizzata a gerire l'agenzia di collocamento e il numero e la data della licenza. Tale licenza non sarà valida per qualsiasi altra persona all'infuori di quella alla quale fu rilasciata o per qualsiasi altro luogo che non sia quello indicato nella licenza, a meno che ciò sia consentito dal Magistrato. Nessuna agenzia potrà essere situata in locali adibiti ad uso di abitazione, dove affittuari o albergatori esercitano la loro industria, o in locali terreni ove esistano rivendite di bevande alcoliche, ad eccezione dei caffè e trattorie situati negli edifici destinati alle amministrazioni pubbliche. **Se la persona autorizzata gerirà un albergo per disoccupati annesso alla agenzia o separato da essa, se ne dovrà far menzione nella licenza.** Le licenze saranno rilasciate non prima di un mese dalla presentazione della domanda che dovrà essere accompagnata dalla garanzia di due persone le quali abbiano conosciuto il richiedente, o la persona che sarà preposta alla direzione dell'agenzia, e dichiarino che è persona di specchiata moralità; qualora la domanda venisse fatta da una Società, la garanzia dovrà essere prestata da persone che conoscono l'istituzione da cinque anni.

La licenza decorrerà dalla data della concessione fino al primo martedì del mese di maggio successivo e non oltre, a meno che sia prima revocata dal Magistrato.

Art. 3. — CAUZIONE. — Il Magistrato della città esigerà che il richiedente presenti insieme alla domanda di licenza, una cauzione nelle debite forme, secondo gli usi locali, dell'ammontare di mille dollari per le città di prima e seconda classe, con due o più congrue garanzie e con la condizione espressa che il mallevadore non violerà nessuno degli obblighi, termini, patti, disposizioni o condizioni stabiliti nella presente legge. La persona che avrà ricevuto danno per colpa di un agente autorizzato e avrà promosso giudizio contro di lui, potrà, qualora l'agente non abbia poi pagato in tutto o in parte l'indennità dovutagli in forza della sentenza emessa a di lui carico, intentare azione in proprio nome per ottenere lo svincolo della cauzione presso ogni Corte che sia competente per l'ammontare della somma a cui ha diritto purchè la Corte accolga la domanda presentata a tale scopo.

Art. 4. — REGISTRO, ANNOTAZIONI. — Ogni agente autorizzato avrà obbligo di tenere un registro vidimato dal magistrato, nel quale saranno registrati,

in lingua inglese, la data di ciascuna domanda di impiego, il nome e l'indirizzo del richiedente, l'ammontare del compenso ricevuto e, se è possibile, i nomi e gli indirizzi degli antichi impiegati o persone che abbiano conosciuto il richiedente. L'agente autorizzato iscriverà inoltre, in lingua inglese, in apposito registro, vidimato dal magistrato, il nome e il domicilio di ciascuna persona che chiede assistenza, la data della richiesta, la specie di tale assistenza, il nome delle persone indirizzate all'agenzia con l'indicazione di quelle che hanno ottenuto occupazione, l'ammontare del compenso ricevuto e della quota di salario pattuita. I detti registri delle domande d'impiego e di assistenza dovranno essere tenuti, nelle ore di ufficio, a disposizione del magistrato per essere da lui ispezionati. Nessuna persona autorizzata e nessun agente o impiegato da essa dipendente potrà eseguire false registrazioni in tali registri. Sarà obbligo di ciascuna persona autorizzata, quando sia possibile, di comunicare verbalmente o per iscritto con almeno una delle persone indicate da ciascuno di coloro che cercano d'impiegarsi presso famiglie private o di ottenere un impiego di fiducia, e il risultato di tali indagini dovrà essere regolarmente annotato presso l'agenzia.

Art. 5. — COMPENSI, QUIETANZE. — I compensi che saranno tenuti a pagare coloro che cercano collocamento in qualità di scaricatori, agricoltori, cocchieri, palafrenieri, stallieri, cucitrici, cuochi, camerieri, cameriere, pulitrici di pavimento, lavandaie, donne di servizio, balie e tutte le altre persone di servizio, come pure i semplici operai e i braccianti in generale, non dovranno eccedere in ogni caso il 10 per cento del salario del primo mese, e, per tutte le altre persone che cercano occupazione, non dovranno eccedere l'ammontare della mercede o del salario della prima settimana, o del 5 per cento del salario del primo anno. Nel caso che il richiedente non accettasse o non ottenesse assistenza o collocamento per mezzo dell'agenzia, l'agente autorizzato dovrà restituire, ove ne sia richiesto, l'intero ammontare del compenso ricevuto, e nel termine di 5 giorni dovrà indicargli i motivi per cui non abbia potuto procurargli l'assistenza o il collocamento; ma quando sia dimostrato che l'agente autorizzato abbia effettivamente tentato di procurare l'assistenza o il collocamento al richiedente, egli avrà diritto di ritenere sul compenso ricevuto una somma non eccedente i 50 centesimi di dollaro.

Se chi trovò l'occupazione per mezzo dell'agenzia non rimase nell'impiego più di una settimana, l'agenzia dovrà fornire un nuovo impiegato alla persona che ne avesse fatta richiesta, ovvero restituire a quest'ultima, entro 4 giorni dalla domanda, i tre quinti del compenso. Se la persona cui fu trovata occupazione sia licenziata senza sua colpa, dovrà essergli procurato un altro posto, ovvero dovranno essergli restituiti i tre quinti del compenso. Qualora colui che chiede assistenza ometta di notificare all'agente che gliela

forni di averla ottenuta per altra via, l'agente avrà diritto di ritenere o di esigere tre quinti di compenso.

Sarà obbligo dell'agente autorizzato di rilasciare a ciascuno di coloro che chiedono impiego, e da cui abbia ricevuto un compenso, una quietanza contenente il nome e l'indirizzo del richiedente, la data e l'ammontare del compenso e lo scopo pel quale fu pagato; e a ciascuno di coloro che chiedono assistenza una ricevuta contenente il nome e il domicilio del richiedente, e la specie di assistenza che deve essergli prestata. Ogni ricevuta porterà stampato nel retro il testo del presente articolo in lingua inglese e in quelle lingue che possono essere comprese da coloro che trattano affari con l'agenzia. Nessun agente autorizzato potrà ricevere od accettare in compenso o contraccambio qualsiasi oggetto di valore o regalo, nè potrà esigere alcun compenso per altro scopo non previsto dalla presente legge. Nessun agente autorizzato potrà ripartire i compensi con i contraenti o con altri agenti ai quali il richiedente sia stato diretto.

L'agente consegnerà a ciascun richiedente una scheda con l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'agenzia di collocamento, come pure del nome e indirizzo scritto della persona alla quale l'istante è diretto per ottenere l'impiego. L'agente autorizzato dovrà affiggere in ciascuna stanza dell'agenzia, in luogo visibile, una copia della presente legge, chiara e leggibile, stampata in quelle lingue che possono essere comprese da coloro che trattano comunemente affari con l'agenzia.

Art. 6. — CONTRATTI PER IMPIEGO. — Nessuno potrà indurre o cercare di indurre una persona occupata ad abbandonare il posto che occupa allo scopo di procurargli un altro posto per mezzo di un'agenzia. Qualora l'agente autorizzato o un suo rappresentante intenda mandare una o più persone a lavorare in forza di contratto in qualsiasi località fuori della città nella quale trovasi l'agenzia, l'agente stesso dovrà inviare al magistrato entro cinque giorni dalla data del contratto, una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni: nome e indirizzo di chi dà l'impiego, nome e indirizzo di chi lo riceve; specie del lavoro da eseguire, ore di lavoro; mercede offerta, designazione delle persone impiegate e condizioni di trasporto. Una copia di questa dichiarazione dovrà essere consegnata a colui che chiede occupazione, scritta in una lingua da lui conosciuta.

Art. 7. — REQUISITI DI CHI DA IMPIEGO; PRODE. — Nessuna persona autorizzata potrà mandare o provvedere che sia mandata una donna di servizio in qualità di domestica o inquilina, in luoghi equivoci, o di cattiva riputazione o in case di mal affare, di ritrovo o in altre case o luoghi di divertimento tenuti per scopi illeciti, della cui natura l'agente autorizzato abbia avuto sicura notizia in seguito ad informazioni assunte. Nessun agente

autorizzato permetterà scientemente che agenti di dubbia moralità abbiano rapporti con l'agenzia. Nessun agente autorizzato pubblicherà o farà pubblicare informazioni od avvisi falsi o fraudolenti; tutti gli avvisi riguardanti l'agenzia, sotto forma di biglietti, circolari, ecc. nei giornali ed in altre pubblicazioni, come pure le lettere, le quietanze e gli stampati dovranno contenere il nome e l'indirizzo delle agenzie di collocamento; e nessun agente autorizzato potrà dare false informazioni o fare false promesse di impiego a coloro che lo richiedono e che siano iscritti nei registri delle domande di impiego o di assistenza.

Art. 8. — **APPLICAZIONE DELLA LEGGE.** — Nelle città di prima classe l'applicazione della presente legge sarà affidata al Commissario denominato Commissario per le licenze, il quale sarà nominato dal magistrato e il cui stipendio — come pure quelli degli ispettori nominati da lui — saranno determinati dal *Board of Estimate and Apportionment*. Il magistrato nominerà degli ispettori, i quali faranno almeno ogni due mesi una visita in ciascuna agenzia, eccettuate quelle che si occupano esclusivamente di procurare impieghi d'ufficio, da amanuensi o tecnici, e che saranno ispezionate soltanto in seguito a reclami, rivolti al detto Commissario. Questi ispettori verificheranno che tutte le disposizioni della presente legge siano osservate e non avranno altri obblighi. I reclami contro un agente autorizzato dovranno essere fatti verbalmente o per iscritto al Commissario e ne dovrà essere informato sia verbalmente, sia in altro modo indicato dal Commissario l'agente autorizzato che sarà udito in proposito entro tre giorni. Il Commissario terrà nota di tutti i reclami e delle relative giustificazioni. Egli revocherà le licenze quando ve ne sia fondato motivo, lasciando tuttavia all'interessato la possibilità di difendersi. Qualora per qualsiasi causa una licenza sia revocata, il Commissario non potrà rilasciarne un'altra alla stessa persona nè ad un suo rappresentante. Nelle città di seconda classe le attribuzioni del Commissario potranno essere esercitate dal Magistrato o da un funzionario nominato da lui. Qualsiasi violazione delle disposizioni della presente legge sarà considerata come un reato punibile con multa non superiore a 250 dollari o coi carcere per un periodo non maggiore di un anno, salvi i casi previsti dall'articolo 2, e il Commissario inizierà procedimento davanti al competente magistrato.

Art. 9. — **ABROGAZIONI.** — Tutte le leggi e le parti di esse relative alle agenzie di collocamento nelle città di prima e seconda classe, che siano contrarie alla presente legge, sono abrogate, eccettuate le disposizioni contenute nel capitolo 415 delle leggi del 1896 denominate leggi sul lavoro.

Art. 10. — La presente legge andrà in vigore il 1° maggio 1904.